

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3366

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CECCHERINI

Annunziata il 9 dicembre 1957

**Indennità giornaliera complementare al personale salariato dello Stato
pagato per tutti i giorni dell'anno**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, all'articolo 1, comma secondo, stabilisce che la paga giornaliera del personale salariato dello Stato è determinata per alcune categorie dividendo per 312 la retribuzione annuale indicata nella tabella unica allegata al decreto citato, mentre per altre categorie la paga giornaliera è determinata dividendo per 365 la retribuzione annua indicata nella tabella medesima.

Sicché, il personale pagato per tutti i 365 giorni dell'anno deve prestare la propria opera ininterrottamente e percepisce una paga annuale uguale a quella del personale che presta la sua opera per le sole 312 giornate lavorative.

Oltre a ciò è da rilevarsi che quest'ultimo personale viene a percepire una gratifica

natalizia superiore a quella percepita dalla altra categoria, perché la propria paga giornaliera è maggiore.

Col provvedimento in parola si è creata, dunque una sperequazione di trattamento che al proponente appare urgente eliminare. A questo fine ravvisa l'opportunità di proporre per il personale salariato pagato per tutti i giorni dell'anno, la concessione di una indennità giornaliera di 250 lire per ogni giornata eccedente le 312 prese a base della paga

Il personale interessato al provvedimento si aggira sulle ventimila unità con una maggiore spesa prevedibile che non dovrebbe superare i 300 milioni di lire annue.

Per tutto questo il proponente si augura che gli onorevoli colleghi vorranno concedere l'approvazione alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al personale salariato dello Stato pagato per tutti i giorni dell'anno, in aggiunta alla paga normale è assegnata una indennità giornaliera di lire 250 per ogni giornata lavora-

tiva eccedente le normali 312, di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

ART. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le opportune variazioni di bilancio.